



COMUNICATO UFFICIALE N. 120 DEL 28 febbraio 2019

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE BKT

Gare del 25-26 febbraio 2019 - Settima giornata ritorno

Ascoli-Foggia 2-2
Benevento-Pescara 2-1
Cosenza-Carpi 1-0
Crotone-Palermo 3-0
Lecce-Hellas Verona 2-1
Padova-Brescia 1-1
Salernitana-Cremonese 2-0
Spezia-Livorno vedi delibera
Venezia-Perugia 2-3

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 28 febbraio 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " **N. 50**

SERIE BKT

Gare del 25-26 febbraio 2019 - Settima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. SPEZIA – Soc. LIVORNO

Il Giudice Sportivo,

ricevuto dalla Soc. Livorno preannuncio di reclamo in ordine alla regolarità della gara sopra indicata, in attesa di ricevere le motivazioni, questo Giudice si riserva di decidere in merito all'omologazione del risultato.

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata ritorno sostenitori delle Società **Ascoli, Brescia, Crotone, Foggia, Lecce, Livorno, Palermo, Salernitana e Spezia** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 20.000,00 e diffida: alla Soc. **LIVORNO** per avere suoi sostenitori, al momento dell'ingresso nello stadio, forzato i cancelli dell'impianto, danneggiato i tornelli e messo fuori uso i maniglioni anti-panico; per avere inoltre, al 27° del primo tempo, aggredito alcuni stewards presenti nel loro settore ferendone lievemente quattro, generando un parapiglia tale da costringere gli stewards ad abbandonare il settore. Al contempo lanciavano in direzione delle Forze dell'Ordine, intervenute per cercare di ripristinare la calma, alcuni oggetti di vario genere; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **PALERMO** per avere suoi sostenitori, al 17° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. **FOGGIA** per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. **LECCE** per avere suoi sostenitori, al 2° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BUSELLATO Massimiliano (Foggia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MODOLO Marco (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

PETRICCIONE Jacopo (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

TREDICESIMA SANZIONE

BELLUSCI Giuseppe (Palermo)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

DAWIDOWICZ Pawel Marek (Hellas Verona)

TERZA SANZIONE

CAMPAGNARO Hugo Armando (Pescara)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE

UNDICESIMA SANZIONE

SABBIONE Alessio (Carpi)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

NDOJ Emanuele (Brescia)

OTTAVA SANZIONE

ADDAE Bright (Ascoli)

TONALI Sandro (Brescia)

SETTIMA SANZIONE

CAPELLI Daniele (Padova)

SESTA SANZIONE

AGAZZI Davide (Livorno)

DI GENNARO Matteo (Livorno)
DRAGOMIR Vlad Mihai (Perugia)
STRIZZOLO Luca (Cremonese)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CAVION Michele (Ascoli)

TERZA SANZIONE

BERETTA Giacomo (Ascoli)
BONAZZOLI Federico (Padova)
CRISSETIG Lorenzo (Benevento)
NGAWA Pierre Yves R M (Foggia)
PICCOLO Antonio (Cremonese)
PORCINO Antonio (Livorno)
SEMPRINI Alessandro (Brescia)
VASCONCELOS FERREIRA Gabriel (Perugia)
ZAMPANO Giuseppe Marco (Venezia)

SECONDA SANZIONE

COULIBALY Mamadou (Carpi)
LARIBI Karim (Hellas Verona)
LONGHI Alessandro (Padova)
MBAKOGU Jerry (Padova)
MOREO Stefano (Palermo)
ODJER Moses (Salernitana)
SZYMINSKI Przemyslaw M (Palermo)
TACHTSIDIS Panagiotis (Lecce)

PRIMA SANZIONE

ANDERSON Djavan Lorenzo (Salernitana)
CALAI0' Emanuele (Salernitana)
CALDIROLA Luca (Benevento)
CURADO Marcos (Crotone)
DA CRUZ Alessio Sergio (Spezia)
FORNASIER Michele (Venezia)
SODDIMO Danilo (Cremonese)
VITALE Mattia (Carpi)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE)

DELI Francesco (Foggia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Quarta sanzione).

OKEREKE Chidozie David (Spezia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Quarta sanzione).

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)

FRATTESI Davide (Ascoli): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

c) ALLENATORI

AMMENDA DI € 7.000,00 E DIFFIDA

BUCCHI Cristian (Benevento): per avere, al 23° del secondo tempo, a seguito della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, rivolto espressioni irrispettose nei confronti dei componenti della panchina avversaria e calciato in direzione degli stessi una bottiglietta di plastica; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

GROSSO Fabio (Hellas Verona): per avere, al 38° del primo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE

PILLON Giuseppe (Pescara): per avere, al 40° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale.

ZAMBARDI Fabrizio (Ascoli): per avere, al 48° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

d) DIRIGENTI

AMMONIZIONE

LILLO Francesco (Ascoli): per avere, al 48° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

e) OPERATORI SANITARI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

TODDE Francesco (Brescia): per avere, al 33° del secondo tempo, a seguito della segnatura di una rete da parte della proprio squadra, rivolto un'espressione insultante al Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo: *avv. Emilio Battaglia*

"" "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 28 FEBBRAIO 2019

IL PRESIDENTE
avv. Mauro Balata